



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO
e CASTIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2023

Disposizioni per il potenziamento dell’insegnamento della storia e della geografia nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli ultimi anni il sistema scolastico del nostro Paese è stato oggetto di riforme tese, almeno nelle intenzioni, ad assicurarne un corretto e più efficiente funzionamento.

La ridefinizione dei quadri orari degli insegnamenti nelle scuole secondarie di secondo grado ha costituito parte integrante di questi processi di riorganizzazione.

L'insegnamento della storia e della geografia - a cui deve essere ricollegata, sia in prospettiva più circostanziata sia a più ampio raggio, una prospettiva geopolitica e macroeconomica: si pensi solo, da ultimo, alle dinamiche e alle implicazioni mosse dal diffondersi dell'emergenza pandemica da COVID-19 e dal conflitto in Ucraina - è da ritenere essenziale perché in grado di fornire consapevolezza del presente e strumenti adeguati per rivolgere uno sguardo attento al futuro.

In tal senso, nel solco del tradizionale modello umanistico, è di fondamentale importanza accrescere il bagaglio della cultura storico-geografica come elemento essenziale per le giovani generazioni e il luogo ideale destinato a tale formazione e perfezionamento non può che essere la scuola in quanto sede primaria della maturazione mentale degli studenti.

La formazione culturale è un percorso lungo e complesso, in alcun modo riducibile all'accumulazione, spesso sbrigativa, di nozioni e concetti. Un'autentica formazione consegue infatti a un processo di apprendimento scolastico a sua volta assicurato da un'adeguata elaborazione dei diversi percorsi e da programmazioni didattiche pensate per stimolare, favorire, aiutare, provocare i pro-

cessi di apprendimento attraverso la costruzione delle conoscenze.

Il Consiglio d'Europa, in particolare con il documento pubblicato nel 2016, intitolato « *Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies* », indica le competenze, abilità e conoscenze che le persone dovrebbero sviluppare nel corso della formazione per consentire una corretta convivenza democratica. In tale prospettiva, il contributo che la conoscenza di fatti storici e avvenimenti, insieme con la collocazione nello spazio-tempo, è in grado di fornire è facilmente comprensibile.

Uno scenario del tutto coerente è delineato nei 17 obiettivi enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quale si enuncia un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. L'Agenda ingloba 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile in un grande programma d'azione per un totale di 169 « *target* » o traguardi.

Uno tra gli obiettivi è proprio « fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, con opportunità di apprendimento per tutti ». Si tratta di un *target* che coinvolge direttamente la scuola, da sempre attivamente impegnata, e per raggiungere il quale appare necessario un impegno supplementare.

Lo studio della storia, vieppiù se combinato con quello della geografia, permette di indagare come l'umanità, nel tempo e nello spazio, abbia affrontato e risolto i problemi di convivenza, di organizzazione sociale, di approvvigionamento delle risorse, di difesa; come in funzione di tali soluzioni abbia sviluppato la cultura, l'economia, la tecnologia,

le arti e la letteratura. Attraverso l'analisi delle « strutture » politiche, economiche, sociali, culturali, tecnologiche, permette di rilevarne le costanti e le differenze, di apprezzarne le evoluzioni, di comprendere meglio il presente e di pianificare le scelte future alla luce degli avvenimenti del passato.

L'insegnamento e l'apprendimento della storia, in particolare, contribuiscono quindi in maniera determinante, attraverso il continuo dialogo tra presente e passato, all'educazione alla conoscenza, alla tutela del patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli.

Con l'articolo 1, comma 1, al fine di potenziare l'offerta formativa e promuovere una più consapevole partecipazione alla vita civile e democratica, è previsto l'incremento

di un'ora di insegnamento della storia e della geografia ovvero della geostoria per il primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che le istituzioni scolastiche sono chiamate a determinare, nel piano dell'offerta formativa, il curricolo obbligatorio per i propri studenti nell'ambito della quota curricolare loro riservata.

Il comma 3 demanda, infine, l'attuazione delle disposizioni contenute al comma 1 a uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su iniziativa del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per il potenziamento dell'insegnamento della storia e della geografia nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado)

1. Al fine di potenziare l'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado, di diffondere una maggiore conoscenza della storia e della geografia favorendone la comprensione e di promuovere una più consapevole partecipazione dei giovani alla vita civile e democratica, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, relativi all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, sono modificati prevedendo, con riferimento al primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, un potenziamento pari a 33 ore all'anno nell'insegnamento della storia e della geografia ovvero della geostoria, con conseguente ridefinizione dell'orario annuale delle medesime discipline previsto nei singoli piani degli studi.

2. Le istituzioni scolastiche, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, determinano nel piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri studenti nell'ambito della quota curricolare loro riservata, ridefinendo in particolare il totale complessivo annuale delle ore di attività e insegnamenti obbligatori di licei, istituti tecnici e istituti professionali.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante uno o più

regolamenti da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00